



Unione Sindacale di Base

I nuovi requisiti per andare in pensione

Istituto Nazionale Previdenza Sociale: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”. Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di “finestre di accesso” per il regime generale e i fondi speciali



, 19/05/2008

L'INPS, con la circolare n. 60 del 15 maggio 2008, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle cosiddette finestre d'accesso al trattamento pensionistico e ad i nuovi requisiti per andare in pensione, in base a quanto stabilito dalla legge 247/2007.

Nei primi mesi dell'anno, infatti, sono già state pubblicate una serie di note informative, ma, data la complessità e l'importanza dell'argomento,

l'Istituto ha ritenuto opportuno mettere a disposizione un documento che illustri punto per punto tutte le novità.

Il diritto alla pensione di anzianità

Dal 1° gennaio 2008, i **lavoratori dipendenti** conseguono il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009: un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età;
- dal 1° luglio 2009: entra in funzione il “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato. Fermo restando il raggiungimento di un'età anagrafica minima e di almeno 35 anni di contribuzione, le quote risultano fissate come segue:
 - dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 95 con un'età minima di 59 anni;
 - dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 96 con un'età minima di 60 anni;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2013: quota 97 con un'età minima di 61 anni.

I **lavoratori autonomi**, invece, acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti:

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009: un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.
- dal 1° luglio 2009, entra in vigore il “sistema delle quote” e, fermo restando il possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva, le quote sono fissate come segue:
 - dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 96 con un'età minima di 60 anni;
 - dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 97 con un'età minima

di 61 anni;

- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un'età minima di 62 anni.

Il diritto alla pensione di vecchiaia con sistema contributivo

Dal 1° gennaio 2008, i **lavoratori dipendenti** la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:

- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;

- a prescindere dall'età, con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 è necessario il raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.

Dal 1° luglio 2009, si applica il "sistema delle quote", e, fermo restando il requisito di 35 anni di contribuzione:

- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 95 con un'età minima di 59 anni;

- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 96 con un'età minima di 60 anni;

- a decorrere dal 1° gennaio 2013, quota 97 con un'età minima di 61 anni.

L'Inps, inoltre, ha reso noto che l'accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età è soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

I **lavoratori autonomi** la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, invece, possono accedere alla pensione di vecchiaia:

- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;

- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, devono raggiungere un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.

Dal 1° luglio 2009, si applica il "sistema delle quote". Fermo restando il

possesso di almeno 35 anni di contribuzione, le quote sono fissate come segue:

- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 96 con un'età minima di 60 anni;

- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 97 con un'età minima di 61 anni;

- a decorrere dal 1° gennaio 2013: quota 98 con un'età minima di 62 anni.

Anche in questo caso, però, l'accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Per ulteriori specifiche, si rimanda al testo della circolare in allegato.